



N. 23 - maggio 2023

A.S. n. 586-A - Modifica al codice penale in materia di circonvenzione di persone anziane

Il **disegno di legge in titolo**, di iniziativa dei senatori **Romeo e Stefani**, approvato in sede referente dalla Commissione giustizia, si propone di **contrastare le truffe nei confronti delle persone anziane**.

Il provvedimento, nella sua formulazione originaria, era la riproposizione dell'atto Senato n. 980, già presentato e approvato dal Senato in prima lettura, nel corso della 18^a legislatura.

Con riguardo al disegno di legge in esame, occorre ricordare che, nella seduta del 3 maggio 2023, l'Assemblea del Senato ne ha approvato, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento, la procedura d'urgenza. Il provvedimento, inizialmente assegnato alla Commissione giustizia in sede redigente, a seguito della richiesta di un quinto dei componenti della stessa Commissione, è stato peraltro riassegnato in sede referente.

Quadro normativo

Attualmente l'età avanzata della vittima può rilevare a titolo di aggravante comune (c.d. **minorata difesa**). L'**art. 61 del codice penale**, infatti, qualifica come **aggravante di tutti i reati** «l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa» (n. 5).

Il riferimento all'età della vittima è stato inserito nel codice penale dalla legge n. 94 del 2009, che ha codificato un orientamento della **giurisprudenza** che già individuava, tra le circostanze relative alla persona idonee a integrare una situazione di **minorata difesa**, l'età della persona offesa. Anche dopo la riforma, l'aggravante è configurabile nelle sole situazioni in cui l'età della vittima abbia determinato una sua particolare debolezza psichica o fisica.

Con la stessa finalità di tutela di soggetti deboli in ragione dell'età, la legge n. 94 del 2009 ha anche introdotto **un'aggravante ad effetto speciale per il reato di truffa** (art. 640 c.p., secondo comma numero *2-bis*), che rende il delitto procedibile d'ufficio, nel caso in cui la truffa sia commessa «in presenza della circostanza di cui all'art. 61 n. 5».

Si ricorda che l'art. 640 del codice penale - relativo al delitto di truffa - apre il capo II del titolo XIII del libro secondo del codice penale, relativo ai "Delitti contro il patrimonio mediante frode" e punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 51 a 1.032 euro chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (primo comma). La disposizione individua **tre aggravanti speciali del reato** (secondo comma), che comportano un aumento di pena (reclusione da 1 a 5 cinque anni e multa da 309 a 1.549 euro): 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare

taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità; 2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5) (v. *sopra*).

La punibilità del delitto è a querela della persona offesa; si procede, invece, d'ufficio quando ricorre taluna delle circostanze aggravanti indicate. Prima della c.d. Riforma Cartabia (decreto legislativo n. 150 del 2022) era prevista la procedibilità d'ufficio anche nel caso in cui ricorresse la circostanza aggravante di cui all'articolo 61, numero 7) c.p. (ovvero l'aver cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità).

In merito, la **Corte di Cassazione** ha affermato che la **legge del 2009 ha attribuito all'età della vittima una rilevanza maggiore**, anche se non esclusiva, che impone al giudice di verificare se la condotta sia stata agevolata dalla scarsa lucidità o incapacità di orientarsi da parte della vittima nella comprensione degli eventi secondo criteri di normalità (Cass., Sez. II, sentenza n. 8998 del 2014; Sez. V, sentenza n. 38347 del 2011; Sez. II, sentenza n. 35997 del 2010). Prima della modifica normativa, la giurisprudenza attribuiva rilievo all'età avanzata quando fosse accompagnata da fenomeni di decadimento o di indebolimento delle facoltà mentali o da ulteriori condizioni personali, quali il basso livello culturale del soggetto passivo, che determinassero un diminuito apprezzamento critico della realtà (Cass., Sez. II, sentenza n. 39023 del 2008; Sez. II, sentenza n. 10531 del 1994).

L'articolo 643 del codice penale, rubricato "**Circonvensione di persone incapaci**", punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 206 a 2.065 euro chiunque, per procurare a sé o ad altri un **profitto**, **abusando** dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di un minore, ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la **induce** a compiere un **atto**, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri **dannoso**.

Tale fattispecie è volta ad assicurare tutela alle persone che si trovano in condizioni di inferiorità psichica a fronte di condotte altrui di illecito sfruttamento. In altri termini il disvalore del reato in questione risiede nell'approfittamento della condizione di particolare vulnerabilità dei soggetti che si trovano in una situazione di inferiorità psichica.

Per quanto concerne la **condotta** tipica essa consiste nell'indurre una persona, abusando ed approfittando delle sue condizioni di immaturità o menomazione psichica, a compiere un atto dannoso per lei o per altri. Ai fini della **configurabilità del delitto di circonvensione di persone incapaci** sono necessarie, secondo quanto precisato anche dalla giurisprudenza (Cass., sez. II, Sentenza 23 settembre 2013, n. 39144), le seguenti condizioni:

- l'instaurazione di un **rapporto squilibrato fra vittima ed agente**, nel quale quest'ultimo abbia la possibilità di manipolare la volontà della vittima, che, in ragione di specifiche situazioni concrete, sia incapace di opporre resistenza per l'assenza o la diminuzione della capacità critica;
- **l'induzione a compiere un atto** che importi per il soggetto passivo o per altri qualsiasi effetto giuridico **dannoso**. La condotta di induzione deve avvenire:
 - con abuso dei bisogni delle passioni o della inesperienza altrui, nel caso in cui la vittima sia un minore ovvero
 - con abuso dello stato di infermità o deficienza psichica, nel caso di soggetto passivo infermo o deficiente.
- **l'abuso dello stato di vulnerabilità** che si verifica quando l'agente, consapevole di detto stato, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il suo fine e cioè quello di procurare a sé o ad altri un profitto;

- la oggettiva **riconoscibilità della minorata capacità**, in modo che chiunque possa abusarne per raggiungere i suoi fini illeciti.

È opportuno ricordare che il delitto di circonvenzione di incapace, secondo la giurisprudenza (cfr. Cass. Pen., Sez. II, 20.12.2013, n. 3209), non esige che il soggetto passivo versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente anche una **minorata capacità psichica**, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione e pressione. Rientra nella nozione di "deficienza psichica" ex art. 643 c.p. la minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione, perché è "deficienza psichica" qualsiasi minorazione della sfera volitiva ed intellettuale che agevoli la suggestionabilità della vittima e ne riduca i poteri di difesa contro le altrui insidie (Cass. Pen., Sez. II, 23.01.2009, n. 17415).

È sufficiente, sempre secondo la giurisprudenza, che l'autore dell'atto versi in una situazione soggettiva di "fragilità" psichica, derivante dall'età, dall'insorgenza o dall'aggravamento di una patologia neurologica o psichiatrica anche connessa ai fattori sopra evidenziati o, come efficacemente indica la giurisprudenza penale di questa corte, "dovuta ad anomale dinamiche relazionali" (Cass. pen. 36424 del 2015) che consenta all'altrui opera di suggestione ed induzione di privare il personale potere di autodeterminazione, di critica e di giudizio" sentenza 19 maggio 2016, n. 1032).

Per quanto riguarda il concetto di **induzione**, di cui all'art. 643 c.p., la giurisprudenza ha affermato che costituisce induzione ogni attività diretta a convincere, a persuadere (Cass., sez. II, Sentenza 26 marzo 2018, n. 13968). Incompatibile con l'induzione è quindi la condotta omissiva (Cass., sez. II, Sentenza 19 novembre 1999, n. 13308). Secondo parte della giurisprudenza non può essere ricompresa nella nozione di induzione la semplice richiesta di compiere l'atto, ma la condotta di induzione si deve concretare in un'apprezzabile attività di suggestione, pressione morale e persuasione finalizzata a determinare, o quantomeno a rafforzare, la volontà minorata del soggetto passivo (Cass., sez. II, Sentenza 2 luglio 2015, n. 28080). Altra parte della giurisprudenza ritiene invece che l'attività di induzione possa consistere anche in un qualsiasi comportamento o attività, come una semplice richiesta, cui la vittima, per le sue minorate condizioni, non sia capace di opporsi e che la porti quindi a compiere atti privi di alcuna causale, che ella in condizioni normali non avrebbe compiuto e che siano per lei pregiudizievoli e favorevoli all'agente (Cass., sez. II, Sentenza 19 giugno 2009, n. 18583). Il concetto di induzione abbraccia non solo l'azione del soggetto attivo della circonvenzione, ma anche l'evento di natura psichica, costituito, in base all'articolo 643 c.p., dalla risoluzione, del soggetto passivo dell'azione, di compiere l'atto.

Si tratta di un **reato di pericolo** (Cass., sez. II, Sentenza 29 febbraio 2016, n. 8103) che richiede, come elemento soggettivo, il **dolo specifico** (il fatto deve essere infatti finalizzato a procurare un profitto allo stesso soggetto attivo oppure ad un terzo).

Il **reato di circonvenzione** di persone incapaci si differenzia dal **reato di truffa** perché in quest'ultimo la condotta di induzione si realizza esclusivamente con artifici o raggiri, che cagionano un particolare evento psichico, l'errore del soggetto passivo dell'azione e la conseguente risoluzione di compiere l'atto di disposizione patrimoniale. Se l'incapace è stato indotto a compiere l'atto dannoso sotto la spinta di un errore provocato anche da artifici o raggiri, si configura la circonvenzione, non la truffa, qualora il soggetto punibile abbia raggiunto il risultato anche abusando di quelle particolari condizioni del soggetto passivo dell'azione, presupposto del fatto di circonvenzione, che lo rendono più facilmente persuasibile. In merito, la giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sez. II, Sentenza 13 gennaio 2016, n. 945), scongiurando la violazione del principio del *ne bis in idem*, ha chiarito che la condotta tipica

dell'abuso di cui all'art. 643 c.p. non esige che la qualità dell'azione raggiunga il livello degli artifici o raggiri (previsti per la truffa), ma neppure li esclude. Pertanto, ove la condotta del soggetto attivo sia riconducibile astrattamente ad entrambe le fattispecie richiamate, ma l'abuso si sostanzia in artifici o raggiri posti in essere in un lasso temporale unitario e circoscritto, connotato dalla condizione di deficienza psichica della persona offesa, **la circonvenzione di incapace assorbe la truffa.**

Contenuto del disegno di legge

Il disegno di legge n. 586, nel testo approvato in sede referente dalla Commissione giustizia, si compone di un solo articolo.

In particolare, l'**articolo unico** del provvedimento, come riscritto dalla Commissione, modifica il primo comma dell'articolo 643 c.p. (*v. quadro normativo*), prevedendo che si configuri il reato di circonvenzione di incapace anche nel caso in cui l'induzione della persona a compiere un atto dannoso per lei o per altri avvenga abusando delle **condizioni di vulnerabilità, anche dovute all'età avanzata.**

Il disegno di legge, nella sua formulazione originaria, aggiungeva un ulteriore comma all'articolo 643, il quale puniva, con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 206 a 2.065 euro (la stessa pena prevista dal primo comma), chiunque - al fine di procurare a sé o ad altri un profitto (le stesse finalità previste dal primo comma) – abusando della **condizione di debolezza o di vulnerabilità dovuta all'età di una persona**, la inducesse a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri **dannoso.**

Il codice penale già conosce riferimenti alla "**vulnerabilità**" (nel delitto di riduzione in schiavitù e tratta di persone, artt. 600 e 601) o alla "particolare vulnerabilità" della vittima del reato (in relazione, ad esempio, alle modalità di assunzione della prova, artt. 190-*bis*, 351, 362, 392, 398, 498 c.p.p.). L'art. 90-*quater* c.p. prevede, agli effetti del codice, che la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede.

Nel corso dell'esame in sede referente è stato soppresso l'articolo 2 dell'originario disegno di legge, il quale interveniva sull'articolo 165 c.p., prevedendo che, anche in caso di condanna per i reati di truffa (art. 640 c.p.) e di circonvenzione di incapace (art. 643 c.p.), la **sospensione condizionale della pena** per il reo fosse subordinata al **risarcimento integrale** del danno alla parte offesa.

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.